

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G02936 del 12/03/2018

Proposta n. 4116 del 09/03/2018

Oggetto:

ITEC S.r.l. – Installazione sita in Cassino (FR), via Fontana Livia, n. 1 - Approvazione perizia variante non sostanziale alla Determinazione Autorizzativa A.I.A., n. G08411 del 7.07.2015, volturata con Determinazione n. G06539 del 8 giugno 2016 alla Società ITEC Srl.

Oggetto: ITEC S.r.l. – Installazione sita in Cassino (FR), via Fontana Livia, n. 1 - Approvazione perizia variante non sostanziale alla Determinazione Autorizzativa A.I.A., n. G08411 del 7.07.2015, volturata con Determinazione n. G06539 del 8 giugno 2016 alla Società ITEC Srl.

P.IVA e C.F.: 02885590600
Sede Legal e Operativa: Cassino (FR), via Fontana Livia, n. 1
Durata : 12 (dodici) anni a partire dal 07/07/2015

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58

III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010
<p>▪ di fonte regionale:</p>	
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale.	DGR n. 865 del 09-12-2014
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle	DGR n.548 del 05/08/2014

autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”

PREMESSO che la Società Impianto Trattamento Ecologico, ITEC S.r.l. (di seguito Società), gestisce un’installazione per il trattamento, funzionale al recupero, di RAEE, alla messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, al deposito preliminare di rifiuti pericolosi prodotti in conto proprio, sita nel Comune di Cassino (FR), via Fontana Livia, n. 1, in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), n. Determinazione AIA n. G08411 del 07 luglio 2015, ad essa volturata con Determinazione n. G06539 del 8 giugno 2016;

TENUTO CONTO che la Società, con nota PEC dell’11.10.2016, acquisita al prot. reg. 511449/12/10/2016 e successive del 03.01.2017, acquisite al protocollo regionale, rispettivamente ai nn. I.0006511 del 09.01.2017 e n.I.0006517 del 09.01.2017, ha trasmesso istanza di variante non sostanziale alla Determinazione autorizzativa AIA n. G08411 del 07 luglio 2015 e ss.mm.ii., consistente:

- a. nel riconoscimento dell’attività R13 (messa in riserva) per i CER 191202, 191203, 191204, rifiuti normalmente ottenuti durante il corretto trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), già previsti nella relazione tecnica dei cicli di lavorazione presentata nella fase istruttoria dell’A.I.A., ma non inclusi, per mero errore formale, tra i CER autorizzati nella determinazione autorizzativa;
- b. nella richiesta di nulla osta per l’installazione di due nuovi macchinari per il taglio dei tubi catodici, al fine di soddisfare l’esigenza di far fronte ai maggiori conferimenti avuti a partire dalla seconda metà del 2016. Tale richiesta è stata motivata con una relazione tecnica allegata, da cui, in particolare, si evince che il macchinario, denominato MAC-2, è in grado di riciclare e recuperare tutti i materiali che compongono il tubo catodico, assicurando la massima sicurezza per l’operatore e per l’ambiente; la separazione delle due tipologie di vetro che compongono il tubo catodico viene effettuata con taglio a secco tramite 2 dischi diamantati; tutto il processo di taglio avviene in ambiente chiuso e costantemente aspirato (durante la fase di taglio l’aspirazione è di 3000 Mc ora su 4 Mc di ambiente di taglio);
- c. nella richiesta di autorizzazione alle operazioni R5 e R13 per i CER di cui alla seguente tabella riferibile alle sole cartucce toner, tenuto conto che per i CER 160215* e 160216 risultano già autorizzate le operazioni di recupero R4 - R13, il tutto per motivazioni giustificate, sia dall’evoluzione della normativa di riferimento, sia da consuetudini commerciali legate alla possibilità di intercettare flussi di rifiuti che altrimenti verrebbero destinati ad altre attività non compatibili dal punto di vista ambientale, dalle quali deriverebbe notevole spreco di risorse, e una non corretta gestione di rifiuti ambientalmente critiche:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13 — R5
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13 — R5
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (toner contenenti sostanze pericolosi)	R13 — R5
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 — R5

EVIDENZIATO che la richiesta di cui al punto a. del capoverso precedente, è stata già autorizzata con la Determinazione n. G00218 del 12/01/2017;

RILEVATO che:

- relativamente alla richiesta di installazione delle due macchine di taglio, la Società ha specificato quanto segue:
 - o le macchine hanno le medesime caratteristiche della precedente e fornite dallo stesso fornitore e che entrambe sono dotate di Aspiratore con filtro assoluto Nilfisk e verranno collegate all'impianto di aspirazione esistente 2.2 per le polveri di taglio collegato al punto di emissione già autorizzato;
 - o l'introduzione nella linea di trattamento delle due ulteriori macchine, non ricade tra le fattispecie richiamate nell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98, in quanto la modifica impiantistica non comporterà una modifica della capacità di trattamento autorizzata, né a seguito di detta modifica verranno trattati rifiuti diversi da quelli già autorizzati, tali da rendere difforni gli impianti esistenti;
 - o la quantità di rifiuti gestiti non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato, né la richiesta comporta variazioni delle quantità già autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi; le quantità che saranno trattate trovano ampia capienza in quelle già autorizzate, pari a 10.560 Ton per anno.
 - o la richiesta non comporta modifica alla linea tecnologica esistente visto che i nuovi macchinari hanno medesima struttura e caratteristiche di quella già installata ed impiegata;
 - o la richiesta non comporta l'utilizzo di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;

- le suddette note della Società comprendono una dichiarazione a nome del Responsabile Tecnico della Società medesima, dott. Amodio Santacroce, attestante la non sostanzialità della perizia di variante per le seguenti motivazioni:
 - o le modifiche richieste non ricadono tra le fattispecie di variante sostanziale richiamate nell'art. 15, comma 14 della L.R. 27/1998;
 - o la quantità dei rifiuti non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato;
 - o la richiesta non comporta variazioni alle quantità autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - o quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche presenti;
 - o non comporta l'utilizzo di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto ai rifiuti ed alle materie prime autorizzate;

- la Regione Lazio, con nota n. U.0420191.14-08-2017, in risposta alle suddette note della Società, prot. n. RACC/17/001 del 03.01.2017, prot. reg. n. I.0006511.09-01-2017 e prot. n. RACC/17/002 del 03.01.2017, prot. n. I.0006517.09-01-2017, ha specificato quanto segue:
 - o per quanto attiene la richiesta di integrare la lista dei CER autorizzati con i CER 08.03.18 e 08.03.17*, in aggiunta ai 16.02.15* e 16.02.16 (già autorizzati, rispettivamente per l'operazione R13 e per le operazioni R13 e R4), inserendo le operazioni di trattamento R13 e R5, è stata rappresentata la necessità di riproporre la richiesta come variante sostanziale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, in quanto la modifica comprende l'integrazione di rifiuti con diversa classificazione rispetto a quelle autorizzate e comporta l'avvio di tipologie di trattamento e operazioni non precedentemente autorizzate (R5);
 - o circa la richiesta di installare n. due macchinari per il trattamento dei tubi catodici (taglia vetro), è stata rappresentata la necessità che la documentazione trasmessa venisse integrata con una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, da cui risultasse che la portata del camino (sia quella effettiva che quella normalizzata) fosse compatibile con

l'eventuale funzionamento contemporaneo di due o più dei macchinari similari, secondo quanto stabilito dalla UNI 16911:2013, e che dimostrasse il rispetto dei limiti di riferimento per quanto attiene le polveri e i COV, ai sensi della UNI EN 13284-1/2003 e UNI 15649/2002, così come stabilito nel PdMeC allegato alla Determinazione AIA n. G08411 del 07.07.2015;

- in relazione all'istanza di cui al punto precedente, è stato richiesto di:
 - aggiornare e ripresentare il layout dell'installazione, precisando gli spazi e le zone dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, nonché inserendo il posizionamento di dette macchine all'interno del capannone e definendo le modalità del loro collegamento all'impianto di aspirazione;
 - di ripresentare le tabelle relative alle emissioni convogliate riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, così come richiesto da ARPA Lazio nella nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0116675.06-03-2017 e trasmessa a codesta Società con nota regionale del 06.03.2017, prot. regionale n. U.0174341.04-04-2017;
- la Società, in risposta alla nota regionale di cui al capoverso precedente, ha trasmesso la nota I.0476383.25-09-2017, con la quale, ha comunicato l'intenzione di non dare seguito alla richiesta di integrazione dei CER 080317* e CER 080318, mentre, per quanto riguarda le macchine di taglio da aggiungere a quella già installata, ha trasmesso una Relazione Tecnica a firma di tecnico abilitato, dott. Giancarlo Panetta, iscritto all'Albo Nazionale dei biologi, n. 46986, Planimetria lay-out macchinari e stoccaggio, oltre al Piano di Monitoraggio e Controllo, revisionato nel mese di settembre 2017;

PRESO ATTO che nella Relazione Tecnica trasmessa con la suddetta nota I.0476383.25-09-2017 è stato specificato quanto segue:

- entrambe le macchine sono uguali a quella già installata e sono dotate di Aspiratore con filtro assoluto Nilfisk, da collegare all'impianto di aspirazione esistente;
- di esse è possibile verificarne le caratteristiche tecniche e la descrizione del progetto nel documento "*Interventi di adeguamento tecnico-produttivo e ottimizzazione ambientale; Relazione tecnica descrittiva relativa all'installazione di due nuove macchine di taglio tubo catodico MAC 2*" redatto e presentato dalla ditta stessa;
- da prove effettuate con il funzionamento contemporaneo delle due nuove macchine con quella già installata (processo a regime), sono risultati valori delle grandezze misurate "del tutto comparabili a quelli ottenuti con la "vecchia" linea di lavorazione e comunque ampiamente al di sotto dei limiti fissati dalla legislatura vigente", come si evince dalla seguente tabella di comparazione, che riportano i valori rilevabili dai certificati dell'impianto esistente in funzione:

	<i>Emissioni di Prova</i>	Emissioni 06.03.17	Emissioni 01.03.16	Emissioni 24.02.15
Portata (m³/h)	13608	13284	12960	11214
Portata normalizzata (Nm³/h)	12301	12415	12192	10378

- dalla tabella di cui al punto precedente è facilmente riscontrabile come i dati relativi alla Portata ed alla Portata Normalizzata oscillino tra valori del tutto comparabili, a dimostrazione che

l'introduzione dei due nuovi macchinari non comporta alcuna modifica sostanziale dal punto di vista delle Emissioni e come le stesse continuano ad essere ampiamente sotto i livelli prestabiliti, tanto da non destare alcuna preoccupazione sotto l'aspetto dell'inquinamento ambientale;

PRESO ATTO che il Tecnico firmatario della Relazione Tecnica, in relazione a quanto argomentato, ha motivato la non sostanzialità delle modifiche da realizzare per le seguenti motivazioni:

- la portata del camino, sia quella effettiva che quella normalizzata, sono compatibili con l'eventuale funzionamento contemporaneo di due o più dei macchinari simili, secondo quanto stabilito dalla UNI 16911:2013;
- i risultati delle prove dimostrano il rispetto dei limiti di riferimento per quanto attiene le polveri e i COV, ai sensi della UNI EN 132845-1/2003 e UNI 15649/2002, così come stabilito nel PdMeC allegato alla determinazione AIA - G08411 del 07/07/2015";

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta non ricade nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la Società con nota I.0648844.20-12-2017, nell'ambito di una successiva richiesta di variante sostanziale, per il quale è già stato avviato specifico provvedimento, ha ulteriormente aggiornato il PdMeC, di cui si allegano al presente provvedimento le tabelle relative alle emissioni in aria;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentata, ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09.12.2014, come verificato dall'attestazione di versamento effettuata dalla Società in data 05.03.2018;

RITENUTO, per quanto si evince dalla documentazione pervenuta, che si può approvare la variante non sostanziale richiesta, in quanto l'aggiunta delle due macchine tagliavetro, in caso di funzionamento contemporaneo, comporta una portata massima delle emissioni in uscita dal punto di emissione finale, avente valore comparabile con quella prodotta dalla macchina esistente e con i valori dei parametri da misurare inferiori rispetto a quelli previsti dalla Normativa vigente in materia;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente Atto:

1. di approvare la variante non sostanziale alla Determinazione autorizzativa AIA n. G08411 del 7.07.2015 e ss.mm.ii., relativa all'installazione della Società ITEC S.r.l., sita in Cassino (FR), via Fontana Livia, n. 1, consistente nell'installazione di ulteriori due macchine tagliavetro, in aggiunta a quella esistente;
2. di approvare ed allegare al presente provvedimento gli Allegati "A" e "B", costituendone parte integrante, consistenti in una planimetria dal titolo "Aggiornamento Lay-out impianti e stoccaggi", datata luglio 2017, nonché nelle tabelle relative alle emissioni in aria, che vanno a

sostituire rispettivamente la planimetria e le corrispondenti tabelle contenute nel PdMeC presenti nella Determinazione n. G08411 del 7.07.2015;

3. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione n. G08411 del 7.07.2015 e ss.mm.ii;
4. di richiamare la Società al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella suddetta Determinazione n. n. G08411 del 7.07.2015 e ss.mm.ii.;
5. di disporre che il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/;
6. di stabilire che il presente atto sarà notificato alla Società ITEC S.r.l. dal Dirigente dell'Area "Ciclo integrato dei Rifiuti" e sarà trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Cassino e all'A.R.P.A. Lazio Sezione provinciale di Frosinone;
7. di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

.....
(ing. Flaminia Tosini)